

**OSSERVATORIO SULLA GIURISPRUDENZA
DEI TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI**

(A CURA DELL'UFFICIO STUDI DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA)

Febbraio 2012

Edilizia e urbanistica. Utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di pubblico interesse.

TAR Calabria - Reggio Calabria, 8 febbraio 2012, n. 104 – Pres. Criscenti, Est. Veltri

Nelle controversie relative ad espropri illegittimamente disposti, l'exceptio avanzata dall'amministrazione vigente l'art. 43 D.P.R. n. 327/01, finalizzata ad escludere la restituzione dell'immobile detenuto sine titulo, non è inutiliter posta, poiché se è vero che la dichiarazione di incostituzionalità ne ha fatto venir meno il fondamento normativo e l'effetto vincolante per il giudice, è parimenti vero che restano i documenti processuali ed ancor prima le valutazioni sostanziali che l'amministrazione ha prodotto e svolto proprio al fine di inibire, in considerazione del persistente interesse pubblico alla conservazione dell'opera, la riduzione in pristino e la restituzione del bene al proprietari.

Qualora la parti operino una volontaria concentrazione della lite sul solo quantum della liquidazione risarcitoria, con implicita acquiescenza al trasferimento della proprietà, ben può il giudice limitarsi al condannare l'amministrazione al risarcimento del danno per equivalente, escludendo la restituzione senza tempo del bene illecitamente detenuto.

[Link al testo sentenza](#)

La controversia decisa dal Tribunale reggino era stata promossa sotto la vigenza dell'art. 43 D.P.R. n. 327/01, poi dichiarato incostituzionale da Corte Cost., 8 ottobre 2010, n. 293, ed inizialmente parte ricorrente aveva richiesto la restituzione del bene o, in subordine, il risarcimento per equivalente per la perdita della proprietà, su cui da ultimo aveva concentrato la propria domanda. Il Tribunale ha ritenuto che il venir meno della previsione di cui all'art. 43, comma 2, D.P.R. n. 327/01 che tipizzava il contenuto della pronuncia del giudice, non costituisca ostacolo ad una siffatta pronuncia, trovando la stessa ragionevole sussumibilità nella previsione di cui alla lett. c) dell'art. 34 del codice di rito tra la gamma delle "misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio"

Edilizia e urbanistica – Espropriazione per pubblica utilità

TAR Calabria - Reggio Calabria, 8 febbraio 2012, n. 108 – Pres. Est. Caruso

La nuova disciplina del procedimento e del provvedimento amministrativo (leggi n. 15 e n. 80 del 2005) e in particolare la previsione dell'art. 21 bis L. n. 241/90, che stabilisce che il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata, non trova applicazione né per il provvedimento dichiarativo della pubblica utilità, né per il decreto d'esproprio, né per il provvedimento di proroga dell'efficacia della dichiarazione di pubblica utilità, i quali assumono immediata efficacia,

a prescindere dalla loro comunicazione, sulla base delle specifiche previsioni dettate al riguardo dagli artt. 12 e 13 D.P.R. n. 327/01. (1)

L'accordo sull'indennità di espropriazione, per effetto di accettazione da parte dell'espropriando dell'ammontare offerto dall'espropriante, pur non avendo alcun effetto traslativo della proprietà del bene, si inserisce nel procedimento ablativo – e assume pertanto natura negoziale pubblica - nel senso che le pattuizioni in esso contenute si connotano come atti integrativi del procedimento stesso, ma sono tuttavia condizionate alla sua conclusione, cioè alla stipulazione di una cessione volontaria o all'emanazione del decreto di esproprio, i quali realizzano il trasferimento della proprietà dall'espropriato all'espropriante. Conseguentemente, qualora tali condizioni manchino, l'accordo sull'indennità resta caducato e privo di qualsiasi effetto giuridico; qualora invece la condizione si sia avverata, con l'emanazione del decreto di esproprio, gli espropriati non possono sollevare avverso il medesimo contestazioni relative ad atti e fatti (come lo spirare del termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità) antecedenti all'accettazione dell'indennità, la quale rispetto ad essi configura acquiescenza, giacché altrimenti risulterebbero, in sostanza, violate le pattuizioni raggiunte, peraltro dopo l'avvenuto pagamento del corrispettivo del valore dei beni espropriati. (2)

[Link al testo sentenza](#)

<p>1. Cons. St., sez. IV, 6 novembre 2008 n. 5539; TAR Liguria, sez. I, 27 luglio 2009 n. 1907; TAR Bari, sez. III, 13 aprile 2011 n. 583. 2. Cass., sez. I, 20 marzo 2009 n. 6867.</p>

TAR Calabria - Reggio Calabria, 13 febbraio 2012, n. 147 – Pres. Caruso, Est. Gatto Costantino

Il potere interdittivo del Prefetto ex art. 10, comma 7, D.P.R. n. 252/98 opera solamente al di sopra delle soglie di rilevanza prefissate dalla legge con la conseguenza che le informative non sono "comunque" richieste al di sotto della soglia di 300 milioni di lire.

[Link al testo sentenza](#)

<p>Vd. Cons. St., sez. VI, 29 gennaio 2008, n. 240; Cons. St., sez. V, 19 settembre 2008, n. 4533. TAR Reggio Calabria, 11 agosto 2011, n. 658. La sentenza, inoltre, analizza, con ampi richiami giurisprudenziali, gli elementi in presenza dei quali può ragionevolmente presumersi un'ingerenza delle organizzazioni mafiose nella vita dell'impresa.</p>

Edilizia e urbanistica. Permesso di costruire.

TAR Calabria - Reggio Calabria, 23 febbraio 2012, n. 159 – Pres. Est. Caruso

La scadenza del termine apposto all'autorizzazione edilizia per l'avvio e la conclusione dei lavori, riferendosi soltanto alle modalità cronologiche di esercizio di una facoltà del destinatario, non determina, automaticamente, la cessazione di effetti del provvedimento, ma costituisce soltanto il presupposto per l'accertamento eventuale della decadenza dall'autorizzazione edilizia (1).

La decadenza della concessione edilizia per mancata ultimazione dei lavori nel termine previsto dalla legge, ancorché assuma carattere esclusivamente oggettivo - giacché essa presuppone il mero decorso del tempo, eccettuati i casi di sospensione o proroga connessi a factum principis, forza

maggioro o cause espressamente contemplate dalla legge - e sebbene i suoi effetti retroagiscano al momento dell'evento estintivo, deve essere necessariamente dichiarata dall'amministrazione (2).

[Link al testo sentenza](#)

1. *Cons. St., sez. V, 18 settembre 2008, n. 4498.*
2. *Cons. St., sez. V, 15 giugno 1998, n. 834; TAR Reggio Calabria, 20 aprile 2010, n. 420; TAR Pescara, 28 giugno 2002, n. 595; TAR Cagliari, sez. II, 15 novembre 2005, n. 2126; TAR Lazio, sez. II, 24 novembre 2004, n. 13996.*

Contratti pubblici nei settori ordinari. Controllo a campione.

TAR Emilia Romagna - Bologna, 9 febbraio 2012, n. 106 – Pres. Calvo, Est. Di Benedetto

Solo il ricorrente che ha partecipato legittimamente alla gara e che non ne risulti successivamente escluso, può far valere tanto l'interesse "finale" al conseguimento dell'appalto affidato al controinteressato, quanto, in via subordinata, l'interesse "strumentale" alla caducazione dell'intera gara ed alla sua riedizione.

Non è illegittima la clausola della lettera di invito che abbia previsto l'obbligo per le prime due graduate di presentare nel termine perentorio di cinque giorni il certificato camerale con la dicitura "antimafia" ed il DURC, trattandosi di documentazione diversa rispetto a quella indicata dall'art. 48 D. lgs. 163/06 con riferimento alla quale, in sede di verifica, è previsto l'obbligo di invio nel termine di 10 giorni.

[Link al testo sentenza](#)

Il Tribunale perviene alla conclusione di cui alla massima argomentando nel senso che l'art. 48 si riferisce ad una diversa documentazione e precisamente a quella comprovante "il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, eventualmente richiesti nel bando di gara" mentre il punto 5.8. della lettera di invito in contestazione si riferisce alla "documentazione necessaria per gli accertamenti prescritti dalla vigente legislazione in merito di antimafia e regolarità contributiva" da richiedere all'aggiudicatario provvisorio ed al secondo classificato. Conseguentemente, disciplinando un diverso aspetto, il punto 5.8. della lettera d'invito non sarebbe illegittimo per contrasto con il citato art 48 del D. lgs 163/06 e, pertanto, anche il provvedimento di esclusione che ne costituisce applicazione dovrebbe essere considerato legittimo. Astraendo dalla fattispecie concreta portata all'attenzione del Tribunale, deve rammentarsi che il termine di cui al secondo comma dell'art. 48, a differenza di quello di cui al primo comma relativo al controllo c.d. "a campione", è considerato dalla giurisprudenza e dalla stessa Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici, non perentorio (cfr. la determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici n. 5 del 21 maggio 2009) e disciplina la tempistica di presentazione dei documenti necessari ai fini dell'efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 11, comma 8, D. lgs. 163/06.

Contratti pubblici nei settori ordinari.

TAR Emilia Romagna - Bologna, 17 febbraio 2012, n. 130 – Pres. Calvo, Est. Di Benedetto

L'appalto di servizi, pubblico o privato, si differenzia dal contratto d'opera professionale disciplinato dall'art. 2230 c.c. per l'assunzione di un'obbligazione di risultato di prestare un servizio con gestione del rischio in proprio, ai sensi dell'articolo 1655 c.c., attraverso un'organizzazione imprenditoriale di medie o grandi dimensioni.

Il contratto avente per oggetto una consulenza in materia di pianificazione urbana e gestione dei processi di pianificazione, di urbanistica negoziale, di riqualificazione delle aree produttive dismesse e di gestione di società di trasformazione urbana, deve essere qualificato come contratto d'opera professionale e, sebbene conferito da una società privata a controllo pubblico totalitario, la scelta del professionista da incaricare deve avvenire nel rispetto dei principi di non discriminazione, di pubblicità e di parità di trattamento in applicazione del principio comunitario di concorrenza e delle stesse norme generali sul procedimento amministrativo alla cui applicazione sono soggette "limitatamente all'esercizio delle funzioni amministrative" anche le società a partecipazione pubblica totalitaria o maggioritaria ai sensi dell'art. 29 della L. n. 241/1990, con conseguente devoluzione delle relative controversie in favore del giudice amministrativo secondo quanto disposto dall'articolo 133, comma 1°, lettera e) numero 1), seconda parte, "trattandosi di procedimento di evidenza pubblica prevista dalla normativa statale" e comunitaria.

L'obbligo di indire una procedura comparativa per il conferimento di tale tipologia di incarichi discende anche dall'art. 7, comma 6 bis, del D. lgs. 165/01, disposizione che non può essere elusa solo perché l'amministrazione non svolge direttamente le proprie funzioni amministrative ma utilizza, secondo il modello del "in house", una società a partecipazione pubblica totalitaria, trattandosi di disposizione espressione di un principio generale applicabile qualunque sia la scelta organizzativa della pubblica amministrazione per l'esercizio delle proprie funzioni.

A siffatta procedura comparativa non si applicano le norme del D. lgs. n. 163/06.

La violazione delle disposizioni sulla cosiddetta "competenza" degli ufficiali giudiziari contenute negli artt. 106 e 107 del D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni, ove la notifica sia sotto ogni altro aspetto regolare, non comporta la nullità della notificazione stessa, ma una mera irregolarità che può essere ragione di censura nei confronti dell'ufficiale giudiziario, il quale avrebbe dovuto rifiutare il suo ministero di fronte alla richiesta di una notifica esulante dalla sua sfera di attribuzione.

[Link al testo sentenza](#)

Processo amministrativo. Rito dell'azione collettiva per l'efficienza delle amministrazioni pubbliche e dei concessionari di servizi pubblici.

TAR Lazio - Roma, Sez. I, 13 febbraio 2012, n. 1416 - Pres. Giovannini, Est. Caponigro

La class action per l'efficienza della pubblica amministrazione, prevista dal D.lgs. n. 198/09, costituisce uno strumento di tutela di interessi diffusi, aggiuntivo rispetto a quelli previsti dal c.p.a., azionabile da singoli "titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei per una pluralità di utenti e consumatori", od anche da "associazioni o comitati a tutela degli interessi dei propri associati" comunque appartenenti a tale pluralità.

L'associazione forense di Reggio Emilia è legittimata a proporre una siffatta azione nei confronti del Ministero della Giustizia e del C.S.M. al fine di ottenere un efficiente ed adeguato funzionamento dei servizi organizzativi di giustizia presso il Tribunale di Reggio Emilia.

La fondatezza dell'azione collettiva postula che la lesione diretta, concreta ed attuale degli interessi derivi: a) dalla violazione di termini o dalla mancata emanazione di atti amministrativi generali obbligatori e non aventi contenuto normativo da emanarsi obbligatoriamente entro e non oltre un termine fissato da una legge o da un regolamento; b) dalla violazione degli obblighi contenuti nelle carte di servizi; c) dalla violazione di standard qualitativi ed economici stabiliti in conformità alle disposizioni in materia di performance contenute nel D. lgs. n. 150/09.

[Link al testo della sentenza](#)

Atto amministrativo. Ordinanze contingibili ed urgenti.

TAR Lazio - Roma, Sez. I, 13 febbraio 2012, n. 1432 - Pres. Giovannini, Est. Caponigro

L'associazione sindacale è legittimata ad impugnare l'ordinanza del Sindaco di Roma, in qualità di Commissario straordinario, disponente, per un limitato arco temporale, per esigenze di traffico e di viabilità, che nel territorio del Municipio sia da considerare possibile solamente lo svolgimento di manifestazioni pubbliche senza formazione di corteo.

Le ordinanze impuginate violano l'art. 17, comma 3, Cost., il quale dispone che delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle Autorità, che possono vietarle solo per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.

L'esercizio della libertà di riunione, nel cui perimetro rientra la libertà di corteo, non richiede dunque alcuna preventiva autorizzazione dell'Autorità di pubblica sicurezza, ma il solo preavviso, per cui un provvedimento amministrativo che intenda disciplinare ex ante le modalità di svolgimento delle riunioni in luogo pubblico, comprimendo incisivamente la libertà di formazione dei cortei, si presenta già di per sé illegittimo, in quanto violativo della citata norma costituzionale.

[Link al testo sentenza](#)

Atto amministrativo. Accesso ai documenti amministrativi

TAR Lazio - Roma, Sez. II bis, 20 febbraio 2012, n. 1692 - Pres. Pugliese, Est. Arzillo

Laddove alcuni documenti oggetto dell'istanza di ostensione documentale non siano effettivamente disponibili od esistenti, i richiedenti hanno diritto a ricevere dall'Amministrazione un'espressa dichiarazione negativa, motivata ed allo stesso tempo certificatoria delle ragioni del mancato rilascio.

[Link al testo sentenza](#)

Ordinamento giudiziario.

TAR Lazio - Roma, Sez. I, 23 febbraio 2012, n. 1893 - Pres. Politi, Est. Perna

L'art. 11 D. lgs. n. 160/06 stabilisce che tutti i magistrati sono sottoposti a valutazione di professionalità ogni quadriennio, a decorrere dalla data di nomina e fino al superamento della settima valutazione di professionalità.

Detta valutazione, concernente la capacità, la laboriosità, la diligenza e l'impegno, rientra nelle prerogative del C.S.M., il quale deve tenere conto di ogni elemento utile, e dunque anche delle eventuali condotte individuali che in precedenza abbiano formato oggetto di provvedimento disciplinare, non già in funzione di un'inammissibile duplicazione di sanzione, bensì ai fini di un accertamento proteso al pieno apprezzamento obiettivo della professionalità.

In materia di valutazione di professionalità del magistrato al giudice amministrativo è inibito sovrapporre una sua valutazione a quella effettuata, in via esclusiva, dall'organo di autogoverno (1).

[Link al testo sentenza](#)

Procedimento amministrativo. Preavviso di rigetto.

TAR Liguria, Sez. II, 15 febbraio 2012, n. 286 - Pres. Est. Di Sciascio

Sussiste l'obbligo di comunicazione dei motivi ostativi anche nel procedimento volto al riconoscimento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio e dell'equo indennizzo (1).

[Link al testo sentenza](#)

1. Cfr. TAR Liguria, Sez. II, 9 gennaio 2009 n. 30; TAR Friuli Venezia Giulia, 25 marzo 2010 n. 195; TAR Piemonte, Sez. I, 12 maggio 2010 n. 2374; TAR Veneto, Sez. I, 1 ottobre 2010 n. 5256; TAR Calabria, Sez. II, 9 luglio 2011 n. 999.

Il Collegio ha correttamente dato conto dell'opposto indirizzo giurisprudenziale, diffuso in sede di appello. Secondo detto orientamento l'art. 10 bis della L. n. 241/90 non si applicherebbe ai procedimenti aventi ad oggetto la dipendenza di infermità da causa di servizio ai fini della concessione dell'equo indennizzo; lo confermerebbe l'assoluta indiscutibilità da parte dell'amministrazione del parere del Comitato di verifica per le cause di servizio, unico organo autorizzato a pronunciarsi in ordine alla questione se l'istante sia affetto da un'infermità che comporti il diritto all'equo indennizzo e se essa derivi o non da causa di servizio.

Richiamandosi al proprio precedente (2952/2009) ed al ragionamento esposto nella sentenza Cons. St., sez. IV, 7 aprile 2010 n. 1981, che l'ha confermata, il Collegio giudicante ribadisce che all'art. 10 bis della L. n. 241/90, che impone all'autorità amministrativa, prima della decisione finale, di dare comunicazione all'interessato delle ragioni che ostano all'accoglimento della sua istanza, provvedendo definitivamente soltanto dopo averlo sentito, non possano consentirsi eccezioni se non normativamente disposte e tali norme derogatorie non sussistono. Al di là di queste considerazioni in diritto, viene osservato in fatto che, come risulta da numerosi arresti giurisprudenziali, più volte il Comitato di verifica per le cause di servizio è stato chiamato a riesaminare le proprie conclusioni dall'amministrazione sia d'ufficio (cfr. TAR Salerno, Sez. I, 21 febbraio 2010, n. 13738; TAR Catania, 31 agosto 2011, n. 2134) sia su istanza di parte ai sensi dell'art. 10 bis L. n. 241/90 (TAR Lazio, Sez. I bis, 29 settembre 2010 n. 32592; e Sez. I, 16 giugno 2011, n. 5387; TAR Catania, sez. III, 31 agosto 2011, n. 2134).

Urbanistica. Parcheggi.

TAR Liguria, Sez. II, 15 febbraio 2012, n. 289 - Pres. Di Sciascio, Est. Caputo

La perimetrazione dei parcheggi a pagamento radica l'interesse e la legittimazione ad impugnare gli atti che l'hanno disposta da parte di quanti sono stabilmente insediati, pur a diverso titolo rispettivamente come commercianti e residenti, nelle aree urbane che in precedenza non erano assoggettate a detto regime (1).

Le ipotesi, previste dall'art. 7, comma 8, D. lgs. 30 aprile 1992 n. 285, che consentono la deroga all'obbligo di istituire adeguati spazi da destinare a parcheggi liberi sono di due tipi: le prime, di fonte legale, per le zone definite, ex art. 3 D. lgs. cit., area pedonale, zona a traffico limitato e zone A ai sensi del d.m. 2 aprile 1968 n. 1444 (centri storici); le altre, rimesse alla valutazione del Comune, hanno ad oggetto (come recita la norma:) "altre zone di particolare rilevanza urbanistica opportunamente indicate e delimitate dalla giunta nelle quali sussistono esigenze e condizioni di particolare traffico". Vale a dire che, per queste ultime, la deroga al dovere di individuare aree

destinate a parcheggio libero adiacenti a quelle a pagamento è consentita (esclusivamente) per le zone che hanno una particolare rilevanza urbanistica secondo gli strumenti urbanistici in vigore. La giunta comunale, per quelle aree, si limita (in via ricognitiva) ad individuare e delimitare il perimetro in ragione delle particolari esigenze e condizioni del traffico. Nessuna deroga è, dunque, rimessa all'apprezzamento esclusivo della giunta né, tanto meno, del sindaco. Solo entro le maglie della pianificazione come disegnata dagli strumenti urbanistici, e quindi nell'ambito delle opzioni rimesse al consiglio comunale (che adotta gli atti di pianificazione), la giunta conserva il potere di individuare e delimitare le zone in deroga (2).

[Link al testo sentenza](#)

Giurisdizione. Immunità internazionale.

TAR Liguria, Sez. II, 17 febbraio 2012, n. 311 - Pres. Di Sciascio, Est. Ponte

In generale, come noto, a norma dell'art. 10, comma 1, Cost., l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute e da questa norma la giurisprudenza fa derivare l'immunità degli Stati esteri dalla giurisdizione italiana, in base ad una consuetudine internazionale intesa al rispetto dell'altrui sovranità. Tale immunità riguarda i rapporti giuridici estranei all'ordinamento italiano, o perchè gli Stati stranieri agiscono come soggetti di diritto internazionale o perchè agiscono come titolari di una potestà di imperio nell'ordinamento proprio ossia come enti sovrani. L'immunità consuetudinaria si estende agli altri soggetti che rivestono, in senso ampio, la qualità di organi dello Stato estero (enti pubblici comunque denominati), compresi, in particolare, gli enti e istituti di carattere culturale (1).

Secondo la visione tradizionale, i confini dell'area dell'immunità sono segnati dalla non riconducibilità degli atti ai poteri sovrani, compiuta cioè non iure imperii ma iure gestionis. Con riguardo a questa distinzione e con specifico riferimento ai rapporti di lavoro, la giurisprudenza è orientata nel senso che, nei confronti degli enti estranei all'ordinamento italiano perchè enti di diritto internazionale e immuni dalla giurisdizione, il giudice italiano è titolare della potestà giurisdizionale per tutte le controversie inerenti a rapporti di lavoro che risultino del tutto esterni alle funzioni istituzionali e all'organizzazione dell'ente, costituiti, cioè, nell'esercizio di capacità di diritto privato (2).

In tema di incarico professionale di progettazione e direzione lavori, la giurisdizione dell'Autorità giudiziaria ordinaria sussiste ove la p.a. assuma iniziative riconducibili ai poteri negoziali (ossia allorché agisca iure privatorum) di risoluzione o di recesso dal relativo contratto, ma non quando la stessa p.a. faccia uso dei propri poteri di supremazia speciale, facendo venir meno lo stesso presupposto pubblicistico del contratto di prestazione professionale, ossia l'atto di scelta dell'incaricato (3).

[Link al testo sentenza](#)

1. Cfr. ad es. Cass., sez. un., 18 marzo 1999, n. 150 e 12 giugno 1999, n. 331.

2. Vedi Cass., sez. un., 7 novembre 2000, n. 1150.

Nella specie, parte ricorrente aveva impugnato l'atto adottato dalla Nato *Undersea Research Centre* (Nurc), con il quale era stata disposta nei suoi confronti la revoca dell'incarico di direzione lavori - relativo a recupero edilizio e riqualificazione delle coperture degli edifici *main* e *scientific*; in particolare, la revoca era stata disposta per la non soddisfazione dell'organismo circa la mancata risoluzione degli attriti con la ditta esecutrice. Il Collegio, sulla scorta dei principi di cui alla massima, ha ritenuto non fondata l'eccezione con cui parte resistente aveva invocato l'immunità in

applicazione del diritto internazionale, per la natura di organismo internazionale dell'ente intimato (ritenendo, tuttavia, rientrare la controversia nella giurisdizione del giudice ordinario).

Giurisdizione. Pubblico Impiego.

TAR Liguria, Sez. II, 17 febbraio 2012, n. 312 - Pres. Di Sciascio, Est. Russo

L'azione in punto di pubblico impiego privatizzato che abbia ad oggetto un provvedimento emesso dopo il passaggio della giurisdizione al giudice ordinario, ma relativa a fatti antecedenti a tale passaggio di giurisdizione, è, infatti, radicata dalla data del provvedimento, e non dalla data del fatto storico cui si riferisce il provvedimento.

[Link al testo sentenza](#)

Cfr. *ex plurimis* Tar Lazio, sez. III, 2502/06 e Cons. Stato, sez. VI, 4475/07.

Processo amministrativo. Legittimazione attiva Ordine pubblico e sicurezza pubblica. Informativa antimafia

Tar Liguria, Sez. II, 29 febbraio 2012, n. 347 - Pres. Di Sciascio, Est. Goso

La società privata di minoranza (e a maggior ragione il socio di quest'ultima) di una società mista partecipata da un comune, avente quale scopo sociale la gestione di un servizio pubblico, non può essere in alcun modo legittimata ad impugnare in via autonoma gli atti adottati dall'amministrazione comunale, poiché, a differenza di quanto può avvenire nei raggruppamenti temporanei d'impresе, il socio non è legittimato ad agire in giudizio contro atti che ledono interessi della società, essendo la società un soggetto distinto dai soci che ha la disponibilità esclusiva delle posizioni giuridiche facenti capo ad essa.

La tesi, secondo cui l'estensione soggettiva degli accertamenti disposti ai sensi dell'art. 10, comma 8 D.P.R. n. 252/98 (in forza del quale "la Prefettura competente estende gli accertamenti pure ai soggetti, residenti nel territorio dello Stato, che risultano poter determinare in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi dell'impresa") sarebbe consentita nel solo caso delle "informative atipiche" di cui alla lettera c) del comma 7, e non anche di quelle tipiche di cui alla lettera a) della medesima disposizione, non è confortata da alcun elemento letterale del disposto legislativo e, soprattutto, contrasta con la ratio di prevenzione effettiva che impronta l'istituto dell'informativa antimafia e che impone, al fine di evitare facili elusioni della normativa, di estendere gli accertamenti anche ai soggetti, eventualmente diversi dagli organi di vertice dell'impresa, che siano capaci di influenzarne gli indirizzi e le scelte gestionali.

[Link al testo sentenza](#)

Cfr. TAR L'Aquila, 19 ottobre 2006, n. 815.

Il ricorrente, in particolare, denunciava l'indebita estensione del potere di accertamento esercitato dalla Prefettura la quale, investita di una richiesta di informazioni antimafia relative alla posizione di una società, non avrebbe potuto compiere verifiche relative agli amministratori dei soci di minoranza di tale Società.

Responsabilità civile della pubblica amministrazione. Ragionevole durata del processo.

TAR Lombardia - Brescia, Sez. II, 9 febbraio 2012, n. 214 - Pres. Calderoni, Est. Pedron

L'esecuzione della condanna al pagamento dell'equo indennizzo riconosciuto per la irragionevole durata del processo fa parte del termine complessivo di quest'ultimo e, dunque, rileva ai fini del rispetto dell'art. 6 par. 1 della Convenzione (1).

È ammissibile un periodo di tolleranza tra la data in cui il provvedimento del giudice diventa esecutivo e quella del pagamento, ma non può esservi normalmente un intervallo superiore a 6 mesi (2).

In ogni caso, la mancanza di risorse finanziarie non può costituire un pretesto per non onorare un debito riconosciuto giudizialmente (3).

Pertanto, deve essere interpretato restrittivamente, e in definitiva disapplicato, l'art. 3 comma 7 della L. n. 89/01, che pone il vincolo delle risorse disponibili: l'amministrazione è in realtà obbligata a operare le necessarie variazioni di bilancio per reperire fondi sufficienti al pagamento degli indennizzi (4).

[Link al testo sentenza](#)

1. Vedi Corte europea dei diritti dell'uomo sentenza del 29 marzo 2006 caso Cocchiarella C. Italia punto 87 della motivazione nonché Corte europea dei diritti dell'uomo sentenza del 21 dicembre 2010 caso Caglione e altri C. Italia punto 32 della motivazione.

2. Vedi caso Cocchiarella C. Italia cit. punto 89 della motivazione nonché caso Caglione e altri C. Italia cit. punto 34 della motivazione.

3. Vedi caso Cocchiarella C. Italia cit. punto 90 della motivazione nonché caso Caglione e altri C. Italia cit. punto 35 della motivazione.

4. Vedi caso Cocchiarella C. Italia cit. punto 101 della motivazione nonché caso Caglione e altri C. Italia cit. punto 59 della motivazione.

I ricorrenti avevano proposto ricorso per ottemperanza, ai sensi dell'art. 114 c.p.a., del decreto con cui la Corte d'Appello aveva riconosciuto loro il diritto all'indennizzo previsto dall'art. 2 della legge 24 marzo 2001 n. 89 (c.d. "legge Pinto") per il superamento della ragionevole durata di un giudizio civile. In aggiunta al pagamento delle somme stabilite dalla Corte d'Appello, i ricorrenti avevano chiesto anche un risarcimento per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del giudicato. L'azione di ottemperanza è stata ritenuta fondata anche sotto quest'ultimo profilo. Il Collegio, sul punto, ha argomentato che il risarcimento del danno da ritardo, classificato come una forma di danno morale, è riconosciuto dalla CEDU dopo il decorso di un semestre di tolleranza. La quantificazione di tale danno è equitativa, ma i criteri applicati non sono costanti: inizialmente veniva attribuita una somma pari a € 100 per ogni mese di ritardo (v. sentenza Cocchiarella punto 146), in seguito è stata scelta la strada del forfait pari a € 200 indipendentemente dalla durata del ritardo (v. sentenza Gaglione punti 65-66-70, con opinione dissenziente di due giudici). Nel caso in esame è stato ritenuto preferibile il primo orientamento, essendo la seconda soluzione fondata su considerazioni proprie della CEDU (in particolare l'esigenza di non alimentare ricorsi seriali); tuttavia, in via equitativa, è apparso preferibile disciplinare il risarcimento unicamente come sanzione per l'ipotesi di futuro ulteriore ritardo.

Processo Amministrativo. Oneri di allegazione

TAR Lombardia - Milano, Sez. I, 23 febbraio 2012, n. 599 - Pres. Mariuzzo, Est. Gisondi

Il processo amministrativo, diversamente da quello civile, non conosce una autonoma fase di trattazione nella quale devono essere esattamente precisati tutti i fatti posti dalle parti a sostegno

delle proprie pretese ed eccezioni ed individuato il relativo corredo probatorio. Lo svolgimento delle menzionate attività può avvenire anche nella fase che precede la discussione del ricorso, essendo consentita alle parti l'allegazione di nuovi fatti e la produzione delle relative prove fino al deposito dei documenti e delle memorie finali (art. 73 c.p.a.). Sicché, l'obbligo di notifica alle controparti riguarda esclusivamente gli atti con cui vengano introdotte vere e proprie domande nuove (art. 43 c.p.a.), ma non anche le memorie con cui le istanze precedentemente formulate vengano integrate e specificate.

[Link al testo sentenza](#)

Processo amministrativo. Ottemperanza.

Tar Lombardia - Milano, Sez. IV, 29 febbraio 2012, n. 646 - Pres. Giordano, Est. Fornataro

Tanto l'art. 11, co. 2, d.l. 31 maggio 2010, n. 78, quanto l'art. 11, co. 5 1, l. n. 220 del 2010, nella parte in cui escludono la possibilità di intraprendere o proseguire azioni esecutive nei confronti delle aziende sanitarie locali e ospedaliere delle regioni commissariate e già sottoposte ai piani di rientro dai disavanzi sanitari, sottoscritti ai sensi dell'art. 1, co. 180, l. 30 dicembre 2004, n. 311, vanno interpretati come preclusivi non dei ricorsi in ottemperanza dinnanzi al giudice amministrativo bensì delle sole azioni esecutive in senso stretto, ossia delle procedure di esecuzione forzata per espropriazione, che consentono al creditore di soddisfarsi coattivamente sui beni del debitore mediante la vendita o l'assegnazione dei beni medesimi, in quanto simili procedure ostacolano l'attuazione dei complessivi obiettivi, di risanamento finanziario e di riorganizzazione, che connotano i piani di rientro e pregiudicano il mantenimento dei livelli essenziali di assistenza nel settore sanitario.

Qualora il blocco delle esecuzioni fosse riferito anche al giudizio di ottemperanza, che non è escluso dall'ambito della direttiva europea n. 35 del 2000 in quanto non integra una "esecuzione forzata" ai sensi della direttiva, la normativa nazionale dovrebbe essere disapplicata per contrasto con la direttiva citata, poiché introdurrebbe una deroga alla disciplina europea al di fuori dei casi da essa consentiti.

[Link al testo sentenza](#)

Processo amministrativo. Ricorso incidentale.

TAR Piemonte, Sez. II, 9 febbraio 2012, n. 208 - Pres. Salamone, Est. Masaracchia

Va rimessa dinnanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee, ai sensi dell'art. 267 del Trattato CE la seguente questione pregiudiziale: "Se i principi di parità delle parti, di non discriminazione e di tutela della concorrenza nei pubblici appalti, di cui alla Direttiva n. 1989/665/CEE, quale da ultimo modificata con la Direttiva n. 2007/66/CE, ostino al diritto vivente quale statuito nella decisione dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 4 del 2011, secondo il quale l'esame del ricorso incidentale, diretto a contestare la legittimazione del ricorrente principale attraverso l'impugnazione della sua ammissione alla procedura di gara, deve necessariamente precedere quello del ricorso principale ed abbia portata pregiudiziale rispetto all'esame del ricorso principale, anche nel caso in cui il ricorrente principale abbia un interesse strumentale alla rinnovazione dell'intera procedura selettiva e indipendentemente dal numero dei concorrenti che vi hanno preso parte, con particolare riferimento all'ipotesi in cui i concorrenti rimasti in gara siano soltanto due (e coincidano con il ricorrente principale e con l'aggiudicatario-

ricorrente incidentale), ciascuno mirante ad escludere l'altro per mancanza, nelle rispettive offerte presentate, dei requisiti minimi di idoneità dell'offerta".

[Link al testo sentenza](#)

Secondo il Tribunale, nel caso in cui residui al ricorrente principale – nonostante l'accertata fondatezza del ricorso incidentale – l'ulteriore interesse alla rinnovazione della gara, reso evidente dalla fondatezza dei motivi mediante i quali si è contestata la legittimità della partecipazione alla procedura selettiva da parte dell'impresa aggiudicataria (anche nell'ipotesi in cui, come accade nel caso di specie, l'offerta dell'impresa aggiudicataria si sia rivelata non idonea rispetto ai fabbisogni della stazione appaltante), quell'interesse deve poter trovare ingresso nella disamina giurisdizionale, pena altrimenti l'attribuzione di una ingiustificata posizione di vantaggio (sia processuale sia sostanziale) all'impresa che è, sì, aggiudicataria ma che lo è diventata (così come dimostrato dalla fondatezza del ricorso principale) in modo non corretto o non legittimo. Diversamente ragionando, si addiverrebbe a conclusioni contrastanti con i principi di parità delle parti nel processo e di effettività della tutela giurisdizionale in materia di procedure ad evidenza pubblica perché si attribuirebbe al ricorrente incidentale, di fatto, una ingiustificata posizione di vantaggio rispetto alle prospettive di tutela giurisdizionale riconosciute a tutti gli operatori economici che abbiano partecipato alla gara (cfr. TAR Lazio, sez. I-ter, 10 gennaio 2012, n. 197).

Contratti pubblici nei settori ordinari. Offerta in generale

TRGA Trento 8 febbraio 2012, n. 42 – Pres. Pozzi, Est. Chiettoni

L'esame del ricorso incidentale diretto a contestare, attraverso l'impugnazione della sua ammissione alla procedura di gara, la legittimazione del ricorrente principale alla proposizione del ricorso deve precedere quello del ricorso principale (1).

In applicazione dei principi del favor participationis e di tutela dell'affidamento, non può procedersi all'esclusione di un'impresa da una procedura di gara, nel caso in cui questa abbia compilato l'offerta in conformità al facsimile all'uopo approntato dalla stazione appaltante (2).

[Link al testo sentenza](#)

1. La prima massima costituisce dichiarata applicazione della sistemazione dei rapporti tra ricorso principale ed incidentale proposta da Cons. St., ad. plen., 7 aprile 2011, n. 4: "l'esame del ricorso incidentale diretto a contestare la legittimazione del ricorrente principale attraverso l'impugnazione della sua ammissione alla procedura di gara deve precedere quello del ricorso principale, anche nel caso in cui il ricorrente principale abbia un interesse strumentale alla rinnovazione dell'intera procedura selettiva e indipendentemente dal numero dei concorrenti che vi hanno preso parte, dal tipo di censura prospettata con il ricorso incidentale e dalle richieste dell'amministrazione resistente, mentre esame prioritario del ricorso principale è ammesso, per ragioni di economia processuale, solo qualora risulti manifestamente infondato, inammissibile, irricevibile o improcedibile".
2. La seconda massima costituisce un principio giurisprudenziale consolidato già applicato da TRGA, 13 ottobre 2011, n. 317 e 16 dicembre 2011, n. 317 nonché da Cons. St., sez. V, luglio 2011, n. 4029.

Istruzione pubblica.

TRGA Trento 8 febbraio 2012, n. 43 – Pres. Pozzi, Est. Chiettimi

Il principio di continuità didattica desumibile da numerose disposizioni del nostro ordinamento giustifica, sotto il profilo sistematico, le disposizioni della Provincia di Trento finalizzate ad attribuire, nell'attribuzione del punteggio per le graduatorie di inserimento, un premio che costituisce espressione del fine di perseguire la disponibilità di un corpo docente che sia incoraggiato a permanere su di un territorio (che può essere considerato disagiata per la sua peculiare configurazione orografica), quale che sia la sua provenienza, radicando in esso la fondata aspettativa di fruire di un futuro vantaggio assicurato da una pozione posizione in graduatoria.

A seguito della declaratoria di incostituzionalità, ad opera di Corte Cost., 25 luglio 2011, n. 242, dell'art. 67, 8° comma, L. prov. Trento 28 dicembre 2009 n. 19 (nella parte in cui prevede, in sede di aggiornamento straordinario delle graduatorie provinciali da effettuarsi nel 2010, l'attribuzione di quaranta punti, rinnovabile per un massimo di quattro volte, per il servizio prestato per tre anni scolastici continuativi nelle scuole provinciali) deve essere disposto l'annullamento delle graduatorie di insegnamento che attribuiscono tale punteggio.

[Link al testo sentenza](#)

Di recente, sull'applicazione del principio della cd. continuità didattica nell'attribuzione degli incarichi di insegnamento universitario, si veda Cons. St., sez. VI, 12 febbraio 2008, n. 459.

Su rimessione operata dallo stesso TRGA Trento, la Corte Costituzionale con sentenza 25 luglio 2011, n. 242 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 67, 8° comma, l. prov. Trento 28 dicembre 2009 n. 19, nella parte in cui prevede, in sede di aggiornamento straordinario delle graduatorie provinciali da effettuarsi nel 2010, l'attribuzione di quaranta punti, rinnovabile per un massimo di quattro volte, per il servizio prestato per tre anni scolastici continuativi nelle scuole provinciali.

Autorizzazioni e concessioni.

TRGA Trento 8 febbraio 2012, n. 45 – Pres. Pozzi, Est. Stevanato

È legittima la previsione di un regolamento comunale (nel caso di specie, il regolamento comunale per il servizio di trasporto pubblico non di linea del Comune di Trento) che preveda, come conseguenza automatica di una determinata condanna penale, la revoca dell'autorizzazione; la previsione in discorso stabilisce, infatti, coerentemente con lo scopo perseguito, una soglia di gravità del reato desunta in via preventiva dalla pena edittale prevista dalle norme penali incriminatrici.

[Link al testo sentenza](#)

Di recente, in materia di inammissibilità dell'attribuzione di effetti automatici (sui rapporti di pubblico impiego o autorizzazione) alle sentenze penali di condanna, si veda Cons. St., sez. IV, 6 giugno 2008, n. 2678.

Giurisdizione. Contributi ed agevolazioni.

TRGA Trento 8 febbraio 2012, n. 46 – Pres. Pozzi, Est. Stevanato

Rientra nella giurisdizione dell'A.G.O. la controversia relativa alla riduzione, a seguito della rilevazione di una serie di irregolarità gestionali, di un contributo per attività formative concesso a una Amministrazione pubblica.

[Link al testo sentenza](#)

La decisione massimata costituisce applicazione del prevalente insegnamento giurisprudenziale che ha affermato che “spetta al giudice ordinario la giurisdizione in materia di contributi e sovvenzioni ai privati da parte della p.a. nella fase successiva all’emanazione del provvedimento con il quale l’amministrazione concede il finanziamento, in quanto il privato risulta titolare di un diritto soggettivo all’effettiva erogazione; questo però salvo che l’amministrazione non eserciti un proprio potere di autotutela nei confronti del provvedimento, nel qual caso è necessario verificare se il comportamento dell’amministrazione sia effettivamente riconducibile all’esercizio di poteri di autotutela, o piuttosto se investa soltanto profili riguardanti la fase esecutiva del rapporto scaturito dall’attribuzione della sovvenzione” (Cass., sez. un., 30 marzo 2005, n. 6639; 22 giugno 2007, n. 14572; CGA, sez. giurisdiz., 7 marzo 2011, n. 176; Cons. St., sez. V, 10 novembre 2010, n. 7994; TAR Lazio, Roma, sez. III, 11 marzo 2009, n. 2442; TRGA Trento 24 giugno 2010, n. 164).

Edilizia. Interventi edilizi.

TAR Umbria, 2 febbraio 2012, n. 34 - Pres. Lamberti, Est. Fantini

La “ristrutturazione urbanistica” consiste negli interventi rivolti a sostituire l’esistente tessuto urbanistico-edilizio, urbano o rurale, con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modifica e/o lo spostamento dell’area di sedime e la modificazione del disegno dei lotti. Al contrario, per “ristrutturazione edilizia” si intendono gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, inclusa anche l’integrale demolizione e ricostruzione del fabbricato, purché senza modifiche di volumetria, area di sedime e sagoma.

[Link al testo della sentenza](#)

Processo amministrativo. Rito appalti. Preavviso di ricorso

TAR Valle D’Aosta, 17 febbraio 2012, n. 16 - Pres. Adamo, Est. Vitali

L’art. 243-bis u.c. D.lgs. n. 163/06, a mente del quale “il diniego totale o parziale di autotutela, espresso o tacito, è impugnabile solo unitamente all’atto cui si riferisce, ovvero, se quest’ultimo è già stato impugnato, con motivi aggiunti”, lungi dall’imporre l’impugnazione del diniego di autotutela, è norma meramente processuale, volta ad assicurare che la necessaria impugnazione del provvedimento lesivo e quella – soltanto eventuale, secondo i principi generali – del diniego di autotutela, siano trattate nell’ambito di un simultaneus processus.

[Link al testo sentenza](#)

La difesa dell’amministrazione resistente aveva preliminarmente eccepito l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, per non avere la società ricorrente esteso l’impugnazione alla nota con cui era stata riscontrata l’informativa in ordine all’intento di proporre

ricorso giurisdizionale ex art. 243-bis D. Lgs. n. 163/06. Il Tribunale specifica che, in ordine alla necessità o meno di impugnare (anche) il diniego di autotutela valgono i principi generali, secondo i quali quando l'amministrazione, di fronte ad un'istanza di riesame, si limiti a dichiarare l'esistenza di un suo precedente provvedimento, senza compiere alcuna nuova istruttoria e senza una nuova motivazione, si ha un atto meramente confermativo (c.d. conferma impropria), che non necessita di impugnazione, non rappresentando un'autonoma determinazione dell'amministrazione, sia pure identica nel contenuto alla precedente, ma solo la manifestazione della decisione dell'amministrazione di non ritornare sulle scelte già effettuate.